

y connexes tels qu'ils sont actuellement en vigueur demeureront obligatoires pour les Hautes Parties contractantes jusqu'au 30 novembre 1933. Dans le cas où l'une ou l'autre des deux Hautes Parties contractantes ne les aura pas dénoncés le 31 octobre 1933, le Traité et les Accords en question resteront encore en vigueur au delà du 30 novembre 1933 avec la faculté pour chacune des deux Hautes Parties contractantes de les dénoncer, à tout moment, et cette dénonciation produira son effet un mois après le jour où elle aura été faite.

Le présent Protocole sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Rome le plus tôt possible. Il entrera toutefois en vigueur le premier septembre 1933 ».

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole additionnel.

Fait à Rome, en double expédition, le 26 août 1933.

Pour l'Italie:
SUVICH.

Pour la Roumanie:
J. LUGOSIANU.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. Il Ministro per gli affari esteri:
SUVICH.

REGIO DECRETO 12 ottobre 1933, n. 1440.
Istituzione del Capo del Littorio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 928, che dichiara il Fascio Littorio emblema dello Stato;

Visto il R. decreto 14 giugno 1928, n. 1430, concernente l'uso del Fascio Littorio da parte dei Comuni, delle Provincie, delle Congregazioni di carità e degli Enti parastatali;

Visto l'art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Commissario del Re presso la Consulta araldica; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito il Capo del Littorio determinato nella sua figurazione araldica dalla illustrazione unita al presente decreto.

Esso è di rosso (porpora) al Fascio Littorio d'oro circondato da due rami di quercia e d'alloro, annodati da un nastro dai colori nazionali.

Art. 2.

L'emblema del Fascio Littorio usato, a norma delle disposizioni vigenti, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Congregazioni di carità e dagli Enti parastatali autorizzati a fregiarsene, dovrà essere disposto negli stemmi di legittimo possesso iscritti nei Libri araldici del Regno, nella forma della figura araldica del Capo.

Art. 3.

Il Capo del Littorio può essere concesso anche ad altri Enti riconosciuti e a privati che, per servizi eminenti resi alla Patria ed al Re, ne siano giudicati meritevoli.

La concessione è disposta con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, udito il Commissario del Re presso la Consulta araldica.

Art. 4.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto o con questo incompatibili.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1933 - Anno XII.
Atti del Governo, registro 340, foglio 20. — MANCINI.



Visto: Il Commissario del Re
presso la Consulta Araldica:
FEDELE.

REGIO DECRETO 19 ottobre 1933, n. 1441.

Approvazione del testo delle modificazioni ed aggiunte apportate al regolamento per il personale del Banco di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 47 dello statuto del Banco di Napoli, approvato con R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 829;

Visto il regolamento per il personale del Banco di Napoli, approvato con R. decreto 9 aprile 1928, n. 782;